

STATUTI DELLA FEDERAZIONE BANDISTICA TICINESE

Preambolo

Nel 1910 si costituì in Ticino la Federazione Bandistica Ticinese. Società fondatrici furono: la Civica Filarmonica di Bellinzona, la Musica Cittadina di Chiasso, la Civica Filarmonica di Lugano e la Civica Filarmonica Liberale di Mendrisio.

La Federazione Bandistica Ticinese è composta dalle Società attualmente affiliate (vedi appendice) e realizza gli scopi dell'Associazione Bandistica Svizzera.

NOME, SEDE E SCOPO

Articolo 1

La Federazione Bandistica Ticinese (di seguito *febati*) rappresenta le Società Bandistiche Ticinesi e fa parte dell'Associazione Bandistica Svizzera (di seguito ABS).

È un'associazione corporativa ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero con sede legale e domicilio presso il Segretariato, sede pure degli uffici amministrativi. La *febati* è apolitica, aconfessionale e non persegue scopi di lucro.

Articolo 2

La Federazione ha come scopi:

- raggiungere le Società bandistiche del Cantone per promuovere l'evoluzione dei vari corpi musicali, favorendone il perfezionamento e contribuendo così a un sempre maggior sviluppo della musica bandistica
- promuovere l'istruzione e il perfezionamento dei giovani iscritti alle Società affiliate
- rappresentare e salvaguardare gli interessi comuni delle Società affiliate
- intrattenere e favorire buone relazioni tra le Società affiliate, come pure rendere sempre più stretti i vincoli di amicizia e di fratellanza fra le stesse
- curare e promuovere la musica bandistica in generale

Articolo 3

La Federazione raggiunge i suoi scopi attraverso:

- l'organizzazione di una Festa Cantonale della Musica, di regola ogni 5 anni, secondo l'apposito Regolamento. La tenuta della stessa è decisa dall'Assemblea dei delegati
- l'organizzazione dei corsi di formazione per strumentisti, istruttori e direttori secondo le direttive del regolamento di formazione dell'ABS
- il sostegno e la promozione della formazione musicale
- attività di ogni genere tendenti allo sviluppo della musica bandistica

- i contatti con le organizzazioni che si occupano della formazione musicale, collaborando, ove sia possibile, con le stesse
- le relazioni amichevoli con le Società aderenti, favorendo i rapporti reciproci e sostenendo la collaborazione a livello regionale
- la collaborazione con i mass-media
- la consegna dei libretti di socio attivo, le onorificenze e le medaglie ai veterani

DOVERI DELLE SOCIETA'

Articolo 4

Per far parte della *febati* una Società deve:

- contare un numero di soci attivi (in possesso del libretto dell'ABS) necessario per affrontare in modo adeguato i repertori propri del movimento bandistico
- svolgere un'attività regolare
- organizzare una scuola allievi in modo autonomo o in collaborazione con altre Società o Scuole di musica. I relativi Regolamenti devono essere approvati dal Comitato cantonale
- non essere stata fondata e costituita, né esclusivamente né in parte, da persone che per cause diverse si siano separate, non di comune accordo, da una Società affiliata, oppure che ne siano state espulse. In ogni caso le parti devono essere preventivamente ascoltate da un'apposita Commissione designata dal Comitato

Articolo 5

Le domande di ammissione alla *febati* devono essere inoltrate per iscritto al Comitato cantonale, corredate da:

- una copia dello Statuto sociale
- l'organigramma completo
- il nominativo e il numero dei soci attivi
- il Regolamento della scuola di musica

L'ammissione è decisa dall'Assemblea dei delegati su proposta del Comitato cantonale.

Articolo 6

Ogni Società è tenuta ad assolvere senza ritardo gli impegni finanziari previsti dallo Statuto, in caso di inadempienza verrà applicata una penale decisa di volta in volta dal comitato cantonale.

Le tasse sociali cantonali si applicano con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di ammissione.

ORGANIZZAZIONE

Articolo 7

Gli organi della *febati* sono:

- L'Assemblea dei delegati
- Il Comitato cantonale
- L'Ufficio di revisione

Il Comitato cantonale si avvale delle seguenti commissioni:

- Commissione musica
- Altre commissioni secondo le necessità

ASSEMBLEA DEI DELEGATI

Articolo 8

Nell'Assemblea dei delegati ogni Società affiliata ha diritto di essere rappresentata da due delegati.

Ogni delegato ha diritto a un voto e non può rappresentare altre Società.

I membri del Comitato cantonale in carica non possono essere scelti quali delegati e non hanno diritto di voto deliberativo all'Assemblea.

Tutte le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, salvo quelle previste dagli art. 13 e 14, per i quali è richiesta la maggioranza dei 2/3 e dell'art. 15, per il quale è richiesta la maggioranza di 3/4 dei delegati votanti e della maggioranza delle Società affiliate.

In caso di parità di voti è decisivo il voto del Presidente dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria dei delegati è convocata di regola ogni anno entro il 30 aprile.

Le Assemblee straordinarie sono convocate dal Comitato cantonale quando lo giudica opportuno o su domanda motivata di 1/3 delle Società affiliate.

Articolo 9

L'Assemblea ordinaria dei delegati si occupa dei seguenti oggetti

- Nomina del Presidente del giorno e di due scrutatori
- Approvazione del verbale dell'ultima Assemblea
- Relazione del Comitato cantonale
- Relazione della Commissione musica
- Relazione della Gestione finanziaria annuale e del Rapporto dei revisori
- Presentazione del Conto preventivo e delle quote sociali
- Ammissioni, dimissioni e radiazione di Società affiliate
- Proclamazione dei Soci e Presidenti onorari
- Proclamazione dei Soci veterani cantonali, federali ed europei (CISM)
- Designazione della località in cui tenere la Festa Cantonale della Musica
- Scelta della località dell'Assemblea dei delegati
- Nomina del Presidente e dei membri di Comitato
- Revisione degli Statuti

- Revisione del Regolamento della Festa Cantonale della Musica
- Nomina della Società incaricata della revisione dei conti, affiancata da revisori qualificati incaricati dal Comitato cantonale
- Eventuale scioglimento della Federazione cantonale

COMITATO CANTONALE

Articolo 10

Il Comitato è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri eletti dall'Assemblea dei delegati ogni quattro anni in rappresentanza delle Società affiliate.

Le Società possono proporre al massimo due candidati.

Nella scelta dei membri si deve tenere conto, per principio, dell'equa rappresentanza delle diverse Società e regioni con un regolare avvicendamento.

La rinuncia personale del delegato a far parte del Comitato cantonale deve essere notificata alla Federazione per iscritto tramite la Società rappresentata, la quale ha diritto di presentare un sostituto durante il quadriennio.

Il Presidente del Comitato cantonale è eletto su proposta dello stesso Comitato.

Il Presidente rappresenta la *febati* nei confronti di terzi.

Articolo 11

Il Comitato cantonale è convocato dal Presidente o quando 1/3 dei membri ne fanno esplicita richiesta.

Il Comitato delibera a maggioranza dei partecipanti alla seduta, se i membri presenti sono la metà più uno.

Tratta tutti gli affari della Federazione ed esegue le decisioni dell'Assemblea dei delegati.

I suoi compiti e le sue competenze nell'intento di curare e promuovere la musica bandistica sono specialmente i seguenti:

- redazione del verbale delle Assemblee dei delegati e di quelle del Comitato cantonale
- ammissioni, dimissioni, richiesta di sospensione transitoria (massimo 2 anni) e radiazioni delle Società, riservata la ratifica da parte dell'Assemblea ordinaria annuale o di quella straordinaria
- sorveglianza sul regolare andamento delle Società e verifica dell'elenco generale dei Soci attivi delle medesime
- la decisione sulla penale in caso di inadempienza di una società nell'assoluzione dei suoi impegni finanziari
- amministrazione generale della Federazione con gestione del Segretariato e della Contabilità, avvalendosi anche di varie Commissioni permanenti e speciali da esso nominate
- disposizioni e sorveglianza dell'organizzazione della Festa Cantonale di Musica, in unione con la CM (Commissione musica) e la direzione artistica della Festa Cantonale di Musica dei pezzi d'assieme (vedi Regolamento speciale della Festa Cantonale di Musica)
- convocazione dei delegati in Assemblea ordinaria o straordinaria
- informazione precisa puntuale e continua alle Società affiliate, con tutte le indicazioni e la consulenza necessarie per il buon andamento delle attività

- prepara, approva e mette in vigore i regolamenti di applicazione
- promuove l'informazione dei media.

FINANZE

Articolo 12

Le entrate sono costituite:

- dalle tasse di ammissione delle Società
- dalla tassa sociale annua, stabilita dall'Assemblea dei delegati, che ogni Società deve versare in base alla notifica dei soci attivi del 31 marzo di ogni anno
- da contributi straordinari decisi dall'Assemblea dei delegati
- dal sussidio cantonale
- da eventuali liberalità

La tassa sociale annua, stabilita dall'assemblea dei delegati, che ogni società deve versare in base alla notifica dei soci attivi al 31 marzo di ogni anno.

La stessa deve essere versata entro 30 giorni dall'emissione.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 13

Le dimissioni delle Società devono essere indirizzate per iscritto al Comitato cantonale con l'indicazione dei motivi che le hanno provocate e con espressa rinuncia nei confronti della *febati* a ogni ulteriore pretesa da parte della Società dimissionaria.

Una Società può essere radiata dalla Federazione quando mancasse agli obblighi stabiliti dagli Statuti e dai Regolamenti, con decisione dei 2/3 dei votanti all'Assemblea *febati*.

La Società dimissionaria o radiata dalla Federazione perde ogni diritto verso la medesima e automaticamente anche quelli nei confronti dell'ABS.

La Società dimissionaria o radiata deve comunque assolvere agli impegni finanziari nei confronti della *febati* fino allo scadere dell'anno in corso.

REVISIONE DEGLI STATUTI E REGOLAMENTO DELLA FESTA CANTONALE DELLA MUSICA

Articolo 14

La revisione degli Statuti e/o del Regolamento della Festa Cantonale della Musica deve essere decisa dall'Assemblea dei delegati e accettata da 2/3 dei votanti.

Decisa la revisione degli Statuti, per la validità delle singole modifiche basta la maggioranza assoluta dei votanti.

SCIoglIMENTO DELLA FEDERAZIONE

Articolo 15

Lo scioglimento della *febati* può essere deciso dai 3/4 dei delegati presenti all'Assemblea in seguito all'approvazione preliminare della maggioranza delle Società affiliate.

Tuttavia 10 società di musica affiliate possono, se lo ritengono necessario, continuare a mantenere l'attività della *febati*, riservata la decisione dell'Assemblea sulla destinazione del patrimonio sociale.

La trattanda deve figurare all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria dei delegati.

L'Assemblea stessa, a maggioranza dei delegati presenti, decide sulla destinazione del patrimonio sociale che deve essere devoluto a scopi analoghi a quelli della Federazione.

DISPOSIZIONI FINALI

I presenti Statuti approvati dall'Assemblea dei delegati tenutasi a Giubiasco il 16 aprile 2016 annullano e sostituiscono tutti i precedenti ed entrano immediatamente in vigore.

FEDERAZIONE BANDISTICA TICINESE

Il Presidente:

Fiorenzo Rossinelli

Il Segretario:

Ettore Draghi

Appendice: (vedi Preambolo dello Statuto)

Banda di Canobbio
Civica Filarmonica Balerna
Civica Filarmonica Bellinzona
Civica Filarmonica Giubiasco
Civica Filarmonica Lugano
Civica Filarmonica Mendrisio
Civica Filarmonica Morbio Inferiore
Collina d'Oro Musica
Corpo Musicale Olivonese
Filarmonica Agno
Filarmonica Alta Leventina
Filarmonica Alto Malcantone
Filarmonica Bodiese
Filarmonica Brissaghese
Filarmonica Capriaschese
Filarmonica Castagnola
Filarmonica Comunale Riva S.Vitale
Filarmonica Concordia Sessa
Filarmonica Curio - Castelrotto
Filarmonica Faidese
Filarmonica Gambarognese
Filarmonica di Ligornetto
Filarmonica Losone
Filarmonica Medio Vedeggio
Filarmonica Monte Carasso Sementina
Filarmonica Paradiso
Filarmonica Pregassona città di Lugano
Filarmonica Unione Carvina
Filarmonica Unione San Pietro
Filarmonica Unione Sonvico
Filarmonica Valmaggese
Filarmonica Verzaschese
Massagno Musica
Musica Aurora Arzo
Musica di Cadenazzo
Musica Cittadina Chiasso
Musica Cittadina Locarno
Musica di Minusio
Musica Unione Novazzano
Società Filarmonica Arogno
Società Filarmonica Biasca
Società Filarmonica Gorduno
Società Filarmonica Stabio
Società Filarmonica Tremona
Società Veterani Musiche Federate Ticino
Unione Filarmoniche Asconesi

Con Statuto speciale

Orchestra di Fiati della Svizzera Italiana e della Federazione Bandistica Ticinese (OFSI)